



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO
VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Cod. Meccanografico BSIC858001- Cod. Fiscale 90015430177- Tel. 0364 531315- 0364 531153
Pec: bsic858001@pec.istruzione.it E-mail: bsic858001@istruzione.it Sito web: www.icdarfo1.edu.it

CIRCOLARE N. 1/2021 DOCENTI_ATA

Darfo B.T., 06/09/2021

Ai Docenti. Personale Ata (CS) dell'IC 1 Darfo: a mezzo sito dell'IC
Al Personale Ata (AA): a mezzo SD
Agli Atti
Al sito dell'Istituto

Oggetto: **PROCEDURA AGGIORNATA DIPENDENTI SOGGETTI FRAGILI**

Si fa seguito alla nota del MI n. 1585 11 settembre 2020 “*Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n.13-Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo determinato e determinato*” di cui la sintesi seguente ed ai più recenti documenti ovvero Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021, nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “*Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)*” e Circolari del Ministero della Salute vigenti:

1. Cosa si intende per fragilità

La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica. La circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute) del 4 settembre 2020 fornisce chiarimenti e aggiornamenti con particolare riguardo ai **lavoratori “fragili”** rispetto a quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute.

Anche sulla base delle evidenze scientifiche, **il riferimento esclusivo all'età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.**

Pertanto il **concetto di fragilità** va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave.

La “**maggior fragilità**” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di **comorbilità** che possono integrare una condizione di maggior rischio.

La situazione di **fragilità** deve essere certificata dal **medico competente** a seguito di verifica preventiva o richiesta specifica da parte del lavoratore.

2. La procedura per chiedere la condizione di fragilità

Il lavoratore **richiede al Dirigente Scolastico** (mediante modulistica disponibile sul sito nella sezione Modulistica docenti/ata ⇒ “*Richiesta sorveglianza sanitaria dipendenti*”) di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente**, al momento della visita medesima, **la documentazione medica relativa** alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

Il Dirigente Scolastico **attiva formalmente la sorveglianza sanitaria** attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

Il Dirigente Scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite e gli fornisce, se richiesta, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, *“esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”* (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, **assume le necessarie determinazioni**.

3. **Quando il lavoratore può tornare a lavoro**

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità anche con prescrizioni, **il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza**.

4. **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

Il medico competente **può indicare un'inidoneità temporanea**, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore.

L'inidoneità **può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa** nel contesto dato (**il lavoratore deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente**) in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento oppure intesa **solo relativamente alla specifica mansione svolta**.

5. **Personale a tempo determinato**

Per quanto attiene al personale a tempo determinato, il lavoratore presenta al dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione.

Successivamente si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo.

In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del
1993*